



COMUNE DI BRANDIZZO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

CAP. 10032 - P.zza C. Ala n. 6 ☎ 0119170254 * fax 0119138851 * C.F. 82501690018 * P.I. 02249880010
Orario Uff.: Lun. e Giov.: 9.00-12.00 Mer.: 16.00-18.00 e-mail: vigilanza.commercio@comune.brandizzo.to.it

Ordinanza Rep. n. 71/2024

Oggetto: Ordinanza per temporanee modifiche alla viabilità (divieto di sosta con rimozione forzata) a seguito di realizzazione di un'infrastruttura di ricarica per i veicoli elettrici e per la realizzazione di n. 2 posti auto riservati esclusivamente ai veicoli elettrici in ricarica in via F. Filzi fr. 2

IL RESPONSABILE DEL SETTORE VIGILANZA E COMMERCIO

Vista la richiesta presentata dal Sig. MARTINI Paolo in qualità di Legale Rappresentante della ditta "BE CHARGE S.r.l.", acclarata al protocollo generale al numero 6731 del 07.06.2024 e successiva integrazione acclarata al n. 7236 del 19.06.2024, tesa ad ottenere l'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico soggetto a concessione destinato a parcheggio e aree verdi in via F. Filzi fr. 2, con area di cantiere, per un'ampiezza totale di mq. 55,00 (lunghezza mt. 11,00 larghezza mt. 5,00), al fine di effettuare lavori per la realizzazione di un'infrastruttura di ricarica per i veicoli elettrici e per la realizzazione di n. 2 posti auto riservati esclusivamente ai veicoli elettrici in ricarica, dalle ore 08:00 del giorno 24.06.2024 alle ore 20:00 del giorno 25.06.2024:

Considerato che si rende necessario disciplinare la viabilità sul luogo di occupazione;

Visto l'articolo 107 della legge 18 Agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;

Visto l'art. 7 del "Nuovo Codice della Strada" emanato con D. lgs. 30 Aprile 1992, n. 285 e s.m.i.;

Visto il "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada", emanato con Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992 n. 495 e s.m.i.;

Richiamati:

- il D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267;
- il D.Lgs. 285/1992 "Codice della Strada" 30 aprile 1992 e s.m.i.;
- il Regolamento comunale del Corpo di Polizia Municipale;
- la L. 241/1990;

Riconosciuta la propria competenza all'adozione del presente atto di gestione, in forza del decreto sindacale n. 21/2023 di assegnazione delle funzioni di responsabile di settore;

AUTORIZZA

All'occupazione del suolo pubblico come in premessa indicato.

ORDINA

L'istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione forzata in via F. Filzi fr. 2, per un'ampiezza totale di mq. 55,00 (lunghezza mt. 11,00 larghezza mt. 5,00), dalle ore 08:00 del giorno 24.06.2024 alle ore 20:00 del giorno 25.06.2024:

PRESCRIVE

Ferme restando le prescrizioni già impartite con l'Autorizzazione generale, rif. prot. 6327 del 29.05.2024, si stabiliscono le seguenti ulteriori prescrizioni:

1. La presente ordinanza deve essere tenuta a disposizione sul luogo di occupazione di suolo, per ogni richiesta dell'autorità.

2. La segnaletica regolamentare deve essere posizionata secondo i dettami del vigente codice della strada, a cura del richiedente almeno 48 ore prima del periodo autorizzato.

3. A lavori ultimati deve provvedersi alla rimozione della segnaletica temporanea di cantiere e al ripristino di quella permanente.

4. L'area interessata dalle operazioni tecniche, deve essere opportunamente delimitata lungo il perimetro e protetta in modo da impedire l'accesso ai passanti e da evitare danni a terzi, secondo i dettami di cui all'art. 64 del civico Regolamento Edilizio.

5. Le strutture che occupano la strada devono essere opportunamente segnalate, anche di notte, secondo le previsioni di cui all'art. 64 del civico Regolamento Edilizio.

6. Il personale che opera in prossimità dell'area di lavoro o che comunque sono esposti al traffico veicolare nello svolgimento della loro attività, deve essere visibile mediante indumenti fluorescenti e rifrangenti.

7. Sulle testate del cantiere deve essere apposto il segnale "LAVORI", più la necessaria segnaletica relativa al caso, come elencata dall'art. 31 c. 3 del regolamento del codice della strada.

8. In prossimità delle testate dei cantieri deve essere apposto cartello indicante le informazioni di cui all'art. 30 c. 6 del regolamento codice della strada.

9. Il transito veicolare deve essere comunque garantito, almeno su una corsia di marcia e, nel caso, deve essere predisposta la relativa segnaletica di senso unico alternato con movieri o semafori mobili sincronizzati.

10. Nel caso in cui sia indispensabile deviare il traffico veicolare lungo altri percorsi, il richiedente deve predisporre con il dovuto anticipo, la segnaletica indicante l'itinerario alternativo.

RICORDA

- Deve essere comunque garantito il passaggio dei pedoni lungo tutta la via e rispettate le norme indicate dagli artt. 20-21 del codice della strada e le norme indicate negli artt. dal 29 al 43 del regolamento di attuazione del Codice della strada.

- A norma dell'art. 3 comma 4 della Legge 07.08.1990, n. 241 si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale di Torino.

- A norma dall'articolo 37 comma 3 del vigente Codice della strada, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento di attuazione del nuovo Codice della Strada, nel termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione all'albo pretorio informatico del comune, può proporre ricorso chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura del segnale apposto. Il ricorso deve contenere, oltre all'indicazione del titolo da cui sorge l'interesse a proporlo, le ragioni dettagliate dell'opposizione al provvedimento o all'ordinanza, con l'eventuale proposta di modifica o di aggiornamento. Il ricorso proposto da chi ne abbia interesse, è inoltrato a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, all'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale del ministero dei Lavori pubblici, e all'ente competente all'apposizione della segnaletica.

- Il personale dell'ufficio Polizia Locale e quello dell'Ufficio Tecnico, ciascuno per le parti di rispettiva competenza, sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

- Per le trasgressioni trovano applicazioni le sanzioni previste dall'art. 7 del Codice della Strada.

- Sono esclusi dall'osservare la presente Ordinanza, i mezzi di Soccorso, di Polizia, dei Vigili del Fuoco, di pubblico servizio o privati nel caso di indifferibile e dimostrata urgenza.

- La presente ordinanza sarà resa eseguibile contestualmente alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune.

- Alla ditta esecutrice i lavori:

- **CEMAC SERVICE S.r.l.**, con sede a Grugliasco (TO) in via Lesna 46 – P.IVA: 11836180015

è altresì affidato il mantenimento della prescritta segnaletica verticale stradale, della segnaletica di indicazione nonché di tutti gli accorgimenti necessari ai fini di evitare pericoli per l'incolumità pubblica e/o intralci alla circolazione, sollevando l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità connessa alla modifica temporanea della viabilità,

- Ai sensi dell'Art. 5 della legge 241/90, si comunica che il responsabile del procedimento è identificato nel Responsabile Settore Vigilanza e Commercio Comm. Dott.ssa PAROLA Maria Rita.

Brandizzo, 21.06.2024

Il Responsabile Settore
Vigilanza e Commercio
firmato digitalmente
Comm. Dott.ssa PAROLA Maria Rita

Comune di Brandizzo
Pubblicato dal 21/06/2024 al 06/07/2024